

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 2015, n. 1

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003

(b.u. 27 gennaio 2015, n. 4, suppl. n. 2)

INDICE

- Art. 1 - *Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)*
- Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 5 - *Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 8 - *Inserimento dell'articolo 14 quater nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 14 quinquies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 10 - *Inserimento dell'articolo 14 sexies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 11 - *Inserimento dell'articolo 14 septies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 12 - *Inserimento dell'articolo 14 octies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 13 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 14 - *Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*
- Art. 15 - *Disposizione finanziaria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10
(legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:
"Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino e delle strade dei sapori".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 dopo le parole: "disciplina l'agriturismo," sono inserite le seguenti: "le fattorie didattiche, le fattorie sociali," e dopo le parole: "la continuazione delle attività agricole attraverso" sono inserite le seguenti: "la multifunzionalità delle aziende,".

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "e didattiche" sono soppresse.

2. Nella lettera d) del comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 dopo le parole: "di trasformazione e di commercializzazione" sono inserite le seguenti: "nonché da altre forme di commercializzazione purché siano garantite provenienza, rintracciabilità ed etichettatura del prodotto agricolo trentino".

3. Nel comma 7 dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "commi 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 5".

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"3 bis. Per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e), il requisito della connessione è soddisfatto se queste attività sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola. Il relativo accertamento è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura con le modalità stabilite con regolamento di esecuzione."

2. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "e l'esercizio delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e)," sono soppresse e le parole: "non sono soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "non è soggetto".

Art. 5

Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di fattorie didattiche e di fattorie sociali".

Art. 6

Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 bis

Fattoria didattica

1. Per fattoria didattica si intendono le attività educative e didattico-culturali destinate ai

diversi cicli di istruzione scolastica e ad altri soggetti interessati, svolte dai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.

2. Le attività di fattoria didattica sono volte a favorire:

- a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale;
- b) la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile;
- c) l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita.

3. I soggetti che svolgono attività di fattoria didattica devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria didattica, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. Lo svolgimento delle attività di fattoria didattica nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 ter Fattoria sociale

1. Per fattoria sociale si intendono i progetti realizzati dai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, finalizzati:

- a) al sostegno, all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- b) ad altre finalità individuate e disciplinate dal regolamento di esecuzione.

2. I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

3. I progetti previsti dal comma 1, lettera a), sono realizzati previo accordo con i soggetti del terzo settore autorizzati o accreditati ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), oppure, se finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati individuati dal piano degli interventi di politica del lavoro, previo accordo con i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983). Nell'accordo sono individuate le modalità di svolgimento delle attività comprese nel progetto, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una SCIA. Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce

distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 14 quater nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 quater *Formazione*

1. La Provincia promuove la formazione dei soggetti che svolgono le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale attraverso il finanziamento di interventi organizzati da enti pubblici, dalle associazioni di categoria, dai soggetti che offrono formazione professionale o dalle strutture formative accreditate dalla Provincia ai sensi del provvedimento 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente "Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi".

Art. 9

Inserimento dell'articolo 14 quinquies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 quinquies *Rapporto di connessione*

1. Il requisito del rapporto di connessione previsto dagli articoli 14 bis e 14 ter è soddisfatto se le attività previste da questi articoli sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola."

Art. 10

Inserimento dell'articolo 14 sexies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 quinquies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies *Locali e strutture destinate alle attività di fattorie didattiche e di fattorie sociali*

1. Per l'esercizio delle attività previste da questo capo possono essere utilizzati, nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione."

Art. 11

Inserimento dell'articolo 14 septies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 septies
Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.

3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA;
- b) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;
- c) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi, in assenza della SCIA, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e termini attributivi derivati;
- d) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in violazione del rapporto di connessione con l'azienda agricola;
- e) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per le violazioni delle disposizioni di questo capo o del regolamento di esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, il comune competente dispone la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale;
- b) esercizio dell'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA;
- c) mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data di presentazione della SCIA oppure mancato esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno.

5. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo."

Art. 12

Inserimento dell'articolo 14 octies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 octies
Disciplina di attuazione

1. Il regolamento di esecuzione di questo capo disciplina in particolare:

- a) le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale;
- b) i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati alle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale;
- c) le modalità per l'accertamento del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività disciplinate da questo capo.

2. Il regolamento di esecuzione può prevedere disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione approva i modelli delle SCIA previste da questo capo e definisce la documentazione da allegare alle SCIA."

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, come inserito dall'articolo 12 della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 2 e 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, e le corrispondenti disposizioni regolamentari.

2. Questa legge si applica anche alle attività di fattoria didattica che, alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 1, sono svolte ai sensi della disciplina previgente; la SCIA presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 tiene luogo della SCIA prevista dall'articolo 14 bis della medesima legge, come inserito dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 14
*Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4
(legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. Dopo l'articolo 55 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel capo IX del titolo I, è inserito il seguente:

"Art. 55 bis
*Interventi per contrastare la diffusione dell'apple proliferation phytoplasma
(scopazzi del melo) e di altre patologie delle piante*

1. Per contrastare la diffusione dell'apple proliferation phytoplasma (APP) nel territorio provinciale e favorire il coinvolgimento attivo dei proprietari e dei conduttori a qualsiasi titolo dei terreni nell'attuazione delle misure di contenimento del fitoplasma, la Provincia promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio e di gestione delle predette misure svolte dalle associazioni rappresentative dei produttori ortofrutticoli trentini e dagli enti di ricerca in materia agricola.

2. Nel caso di mancata estirpazione delle piante che presentano i sintomi dell'APP, individuate anche nell'ambito delle attività di monitoraggio e gestione delle misure di contenimento previste dal comma 1, la struttura competente in materia fitosanitaria segnala, ai proprietari o ai conduttori previsti dal comma 1, le piante da estirpare e assegna un termine per provvedervi secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale che disciplina anche il contraddittorio tra le parti e l'imputazione delle spese per le analisi eventualmente richieste dagli interessati. In caso d'inosservanza del predetto termine, la Provincia può provvedere, a spese dei trasgressori, all'estirpazione d'ufficio mediante le proprie strutture o avvalendosi di soggetti terzi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

4. La deliberazione prevista dal comma 2 stabilisce le modalità per l'attuazione delle misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma APP e individua le misure fitosanitarie da adottarsi sul territorio provinciale ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 febbraio 2006 (Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma apple proliferation phytoplasma).

5. Quest'articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle altre patologie determinate da organismi nocivi di qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno, dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali individuati dalle disposizioni nazionali con specifici decreti di lotta obbligatoria."

Art. 15
Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 gennaio 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx>).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 - e cioè della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) è sostituito dal seguente: "**Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino e delle strade dei sapori**".

Nota all'articolo 2

- L'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 - e cioè della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1
Finalità

1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento disciplina l'agriturismo, **le fattorie didattiche, le fattorie sociali**, le strade del vino, le strade dei sapori e le strade del vino e dei sapori anche al fine di favorire lo sviluppo delle zone rurali, la continuazione delle attività agricole attraverso **la multifunzionalità delle aziende**, l'integrazione dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori, la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali e dell'ambiente nonché l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale, al fine di sviluppare e diffondere l'ospitalità e il ristoro attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura trentina.

Nota all'articolo 3

- L'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti individuati nell'articolo 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.

2. Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a) offrire ospitalità negli alloggi a disposizione dell'azienda agricola;
- b) ospitare campeggiatori in spazi aperti attrezzati;
- c) somministrare pasti e bevande tipici, comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico, nei limiti previsti dal comma 3; le bevande a contenuto alcolico e superalcolico possono essere offerte unicamente in correlazione con i pasti; è inoltre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda;
- d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, nei limiti previsti dal comma 4;
- e) nei limiti e con le modalità stabilite dal comma 6, organizzare anche all'esterno dei fondi nella disponibilità dell'impresa attività ricreative, culturali e didattiche (soppresse), di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d'erba e ippoterapia, finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nel rispetto delle eventuali norme di settore e della normativa in materia di pubblica sicurezza.

3. Le somministrazioni previste dal comma 2, lettera c), sono costituite in misura non inferiore al 30 per cento del valore annuo da cibi e da bevande ottenuti dai prodotti aziendali indicati nel comma 5, lettere a), b) e c), nonché, in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento del valore annuo, dai prodotti indicati nel comma 5.

4. Le degustazioni previste dal comma 2, lettera d), sono costituite in misura non inferiore all'80 per cento del valore annuo dai prodotti aziendali indicati nel comma 5, lettere a), b) e c).

5. Nei limiti fissati dai commi 3 e 4, nella somministrazione di pasti e bevande e nella degustazione di prodotti aziendali sono utilizzati:

- a) materie prime dell'azienda agricola;
- b) prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola da essa lavorati e trasformati;
- c) prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola ottenuti attraverso lavorazioni e trasformazioni esterne;
- d) prodotti trentini caratterizzati dai marchi DOP e IGP o prodotti trentini compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali o derivanti da produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale acquistati da altre aziende agricole trentine o da loro forme collettive di trasformazione e di commercializzazione **nonché da altre forme di commercializzazione purché siano garantite provenienza, rintracciabilità ed etichettatura del prodotto agricolo trentino.**

6. Le attività previste dal comma 2, lettera e), possono essere realizzate in modo autonomo dalle attività indicate nel comma 2, lettere a), b), c) e d), solo in quanto connesse con l'attività agricola. Se non sono direttamente connesse all'attività agricola, queste attività possono svolgersi esclusivamente a titolo gratuito come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agrituristica.

7. Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, a fitopatie o a epizootie l'imprenditore agricolo non può rispettare i limiti previsti dai ~~commi 3, 4, 5 e 6~~ **commi 3, 4 e 5**, la struttura provinciale competente, previa presentazione di un'apposita domanda, rilascia un nulla osta per l'esercizio temporaneo dell'attività agrituristica.

8. Il regolamento di esecuzione definisce in particolare le modalità e i limiti di esercizio dell'attività agrituristica, i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività agrituristica, i periodi e gli orari di apertura degli esercizi agrituristici e le eventuali deroghe."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Accertamento del rapporto di connessione e rilascio del nulla osta

1. Per garantire la qualità dell'offerta agrituristica a tutela del consumatore la struttura provinciale competente, previa presentazione di un'apposita domanda, rilascia un nulla osta per l'esercizio dell'attività agrituristica.

2. Ai fini del comma 1 la struttura provinciale competente accerta la connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

3. Il requisito della connessione previsto dal comma 2 è soddisfatto quando il tempo dedicato in un anno all'attività agricola è prevalente rispetto a quello dedicato all'attività agrituristica. Nel caso di più esercizi agrituristiche gestiti dallo stesso soggetto la valutazione tiene conto di tutti gli esercizi agrituristiche.

3 bis. Per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e), il requisito della connessione è soddisfatto se queste attività sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola. Il relativo accertamento è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura con le modalità stabilite con regolamento di esecuzione.

4. L'esercizio delle attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), se interessano un numero non superiore a dieci ospiti, ~~e l'esercizio delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e),~~ **(soppresse) non sono soggetti non è soggetto** all'accertamento del rapporto di connessione."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 2135 del codice civile dispone:

"Articolo 2135
Imprenditore agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."

- L'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa - e cioè della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) - dispone:

"Art. 23

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, se non è previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.

2. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché, se espressamente previsto dalla disciplina vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti indicati nel comma 1. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici

necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la disciplina vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, oppure l'esecuzione di verifiche preventive, esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali o culturali e per gli atti imposti dalla normativa europea, essi possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste da questo comma, salve le verifiche successive delle strutture e delle amministrazioni competenti.

3. La segnalazione certificata di inizio attività prevista da quest'articolo non si applica nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e culturali e per gli atti imposti dalla normativa comunitaria. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale individua, a titolo ricognitivo, le fattispecie per le quali si applica la segnalazione certificata di inizio attività e quelle per le quali è esclusa, anche per le finalità dell'articolo 9, comma 3.

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

5. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti da essa, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti - se ciò è possibile - entro un termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti previsti da questo comma.

6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 5, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

7. omissis

8. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività", "denuncia di inizio attività" e "DIA", ovunque esse ricorrano, anche come parti di una espressione più ampia, nelle leggi e nei regolamenti provinciali. La disciplina di quest'articolo s'intende sostitutiva di quella della dichiarazione di inizio attività o della denuncia di inizio attività contenuta nella normativa provinciale."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 17 bis della legge provinciale sul lavoro 1983 - e cioè della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro) - dispone:

"Art. 17 bis

Rete provinciale dei servizi per il lavoro e accreditamento

1. Per ampliare l'offerta di servizi e conseguire un incremento dell'occupazione la Provincia potenzia la rete provinciale dei servizi per il lavoro con il concorso di soggetti esterni di qualità.

2. La rete provinciale dei servizi per il lavoro realizza l'integrazione tra i servizi offerti dalla Provincia e quelli degli operatori pubblici e privati. La rete consente di incrementare e migliorare sul territorio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante una maggiore diffusione dei servizi e l'erogazione di servizi innovativi o aggiuntivi, anche per soddisfare i fabbisogni dei datori di lavoro e le esigenze di particolari categorie di persone.

3. La Provincia assicura il perseguimento degli obiettivi del comma 1 mediante:

- a) l'erogazione diretta dei servizi o convenzioni con enti pubblici;
- b) l'affidamento dei servizi secondo la normativa vigente in materia di contratti;
- c) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi di quest'articolo che ne facciano richiesta;
- d) l'affidamento dei servizi a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dalla deliberazione prevista dal comma 5.

4. L'accreditamento è il provvedimento con il quale la Provincia riconosce l'idoneità a erogare servizi per il lavoro nell'ambito del territorio provinciale, secondo requisiti organizzativi di qualità, anche mediante

l'utilizzo di risorse pubbliche.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, sono disciplinate le modalità di attuazione di quest'articolo, secondo il principio di non discriminazione, e sono stabiliti, in particolare:

- a) i requisiti e le modalità di accreditamento degli operatori per i fini del comma 3, lettere c) e d), anche distinti per categorie di servizi, e le modalità di raccordo con altri strumenti di accreditamento previsti dalla normativa di settore;
- b) le modalità di affidamento agli operatori stessi dei servizi per il lavoro, in applicazione dei seguenti principi e direttive:
 - 1) centralità del ruolo provinciale nel sovrintendere e coordinare il percorso e gli strumenti volti alla collocazione o ricollocazione del lavoratore;
 - 2) misurabilità dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
 - 3) valutazione periodica dei servizi erogati da parte di un soggetto indipendente;
 - 4) garanzia di pari opportunità per gli utenti;
- c) le modalità di definizione dei rapporti finanziari con i soggetti accreditati;
- d) i criteri di determinazione e i limiti dell'eventuale compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi resi."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dispone:

"Art. 6

Segnalazione certificata d'inizio attività

1. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3 che intendono esercitare un'attività agrituristica presentano al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività una segnalazione certificata d'inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), in conformità a quanto previsto da questa legge.

2. La segnalazione certificata d'inizio attività specifica la collocazione e le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, i periodi, i prezzi massimi e gli orari di apertura dell'esercizio agrituristico. I contenuti e la documentazione da allegare sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale"

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 27 maggio 2014, n. 30, d'iniziativa del consigliere Graziano Lozzer (Partito Autonomista Trentino Tirolese), concernente "Valorizzazione dell'azienda agricola multifunzionale e promozione delle fattorie didattiche e sociali".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 17 giugno 2014.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo avente ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001): disposizioni in materia di fattorie didattiche e sociali" espresso il 20 ottobre 2014.
- Approvato dal Consiglio provinciale con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003" nella seduta del 15 gennaio 2015.